

CONDIZIONI GENERALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

1. Condizioni per ottenere la fornitura – Stipulazione del contratto – decorrenza e durata

1.1. Il Consorzio provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l'energia fino al punto di consegna e ne rimane proprietario; il Socio è tenuto a corrispondere anticipatamente al Consorzio il contributo di allacciamento previsto dalle norme vigenti.

1.2. Il contratto è stipulato di regola per iscritto. Ove la sottoscrizione del contratto non sia contestuale, il Socio è tenuto a restituire al Consorzio l'apposito modulo debitamente sottoscritto in ogni sua parte, unitamente all'ulteriore documentazione che, negli specifici casi, sia necessaria per la stipulazione, ai sensi delle disposizioni normative di volta in volta vigenti.

Il Consorzio non può, secondo la normativa vigente, servire utenze che non siano intestate a soci.

1.3. Le tariffe e i corrispettivi applicati alla fornitura sono, per ciascuna delle tipologie di clienti finali e con le relative decorrenze, quelli deliberati dal Consiglio di amministrazione e possono cambiare ogni anno.

La variazione dei corrispettivi andrà comunicata al Socio con almeno 60 gg. di anticipo, per permettergli eventualmente di recedere dal contratto.

Il corrispettivo che verrà applicato sarà pari a quello previsto dal mercato di maggior tutela previsto per la tipologia di utenza fornita, con l'applicazione di una percentuale di sconto, che si differenzia tra utenze domestiche e utenze non domestiche, stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Il diritto all'applicazione della tariffa domestica residente è subordinato alla presentazione del certificato di residenza del Socio finale o dell'autocertificazione sostitutiva. La tariffa agevolata sarà applicata dalla data di presentazione della predetta documentazione, senza effetti retroattivi.

Per le utenze pubbliche il corrispettivo sarà pari a quello previsto dalla convenzione CONSIP vigente, con l'applicazione di una percentuale di sconto stabilita dal Consiglio di amministrazione e applicata alla quota energia.

1.4. Se non diversamente indicato, il presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di allacciamento. Il Socio può recedere in ogni momento, previo un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Il Socio darà la comunicazione di recesso al Consorzio a mezzo posta o posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo del Consorzio, telefonicamente o a mezzo telefax al numero telefonico del servizio Clienti indicato in bolletta, o recandosi personalmente presso gli uffici del Consorzio negli orari indicati in bolletta.

2. Deposito cauzionale e forma equivalente di garanzia

2.1. Qualora il Consiglio di amministrazione lo ritenesse opportuno, il Consorzio ha la facoltà di far versare ad ogni nuovo Socio, all'atto della stipula del contratto di fornitura, un deposito cauzionale, per un importo determinato dal Consiglio stesso.

Il deposito cauzionale sarà rimborsato al termine del rapporto, maggiorato dell'interesse legale, senza che il Socio debba presentare alcuna documentazione. Non sarà tenuto al predetto versamento il Socio che offra come forma di garanzia, equivalente al deposito cauzionale, la domiciliazione del pagamento.

2.2. Il Consorzio non sospenderà la fornitura per un debito del Socio il cui valore sia inferiore al valore del deposito cauzionale o della garanzia equivalente prestata. In tal caso il Consorzio provvederà a trattenere la somma versata e a fatturare in bolletta l'ammontare del deposito cauzionale assorbito.

3. Lettura del contatore e periodicità della fatturazione

Il Consorzio effettuerà almeno una volta all'anno il tentativo di lettura del contatore e la fatturazione sarà emessa con frequenza bimestrale, salva comunque la facoltà di letture e fatturazioni supplementari.

4. Modalità di calcolo dei prelievi

4.1. Le bollette sono emesse sulla base dei prelievi rilevati a cura del Consorzio. In assenza delle letture saranno inviate al Socio bollette di acconto il cui importo sarà determinato sulla base della media dei prelievi realmente effettuati nei periodi precedenti.

4.2. Nel caso di un nuovo contratto, fino al primo rilevamento o alla prima comunicazione della lettura del contatore effettuata direttamente dal Socio come indicato all'art. 4.5, la bolletta di acconto si baserà sulle indicazioni del Socio eventualmente fornite al momento della stipula del contratto o in base alla migliore stima.

4.3. Se vi è differenza tra gli importi dovuti per i prelievi reali e quelli addebitati in acconto, il Consorzio provvede a fatturare la differenza nella bolletta immediatamente successiva alla lettura; tale bolletta potrà contenere anche un acconto, qualora la rilevazione non comprenda l'intero periodo di fatturazione.

4.4. All'atto della cessazione del contratto, comunque determinata, la bolletta sarà emessa entro 60 giorni dal distacco della fornitura e contestuale rilevazione della lettura del misuratore. In caso di impedimento del Socio ad effettuare o a consentire la rilevazione della lettura del contatore, la bolletta finale sarà calcolata sulla base della media dei prelievi secondo quanto previsto all'art. 4.2, salvo il conguaglio finale al momento della rilevazione della lettura del contatore.

4.5. Il Socio può comunicare, con le modalità indicate in bolletta, la lettura del contatore in caso di mancata lettura periodica o per evitare di ricevere bollette d'acconto. In tal caso la lettura comunicata verrà utilizzata per il calcolo dei corrispettivi della bolletta del periodo cui si riferisce il rilievo, a meno che tale dato non sia palesemente incongruo rispetto ai normali consumi o sia, per altri motivi, inutilizzabile (ad esempio numero di cifre non corrispondente).

5. Pagamento

Il Socio deve pagare la bolletta mediante uno dei canali definiti dal Consorzio:

- utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato alla bolletta;
- domiciliando il pagamento presso la propria banca;
- pagando, senza alcuna spesa aggiuntiva, presso lo sportello della banca convenzionata Banca di Valle Camonica – Agenzia di Edolo;
- mediante bonifico bancario presso qualsiasi altra banca.

In caso di bonifico bancario o di pagamento presso sportelli postali, nella causale di pagamento devono essere chiaramente indicati i riferimenti del pagamento stesso. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato in bolletta.

In ogni caso il termine per il pagamento non può essere inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta.

5.1. Il pagamento della bolletta libera il Socio dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate.

5.2. E' ammessa, nel caso di fatturazione di importi anomali, la rateizzazione del pagamento con applicazione di un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR), nei casi previsti dalla normativa vigente (delibera AEEG n. 200/1999 e successive modifiche ed integrazioni). Modalità e tempi di dilazione saranno concordati con il Socio tramite gli uffici del Consorzio o eventualmente mediante comunicazioni inserite in bolletta. In ogni caso il Socio che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta o entro diverso termine, se più ampio, indicato dal Consorzio, perde il diritto alla rateizzazione.

5.3. Decorso il termine di pagamento indicato in bolletta, il Consorzio potrà attivare le procedure previste in caso di morosità del Socio.

La costituzione in mora avverrà mediante invio di lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC).

La richiesta di sospensione della fornitura per morosità avverrà non prima di 15 giorni dall'invio della predetta lettera raccomandata o di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora trasmessa tramite PEC.

In caso di impossibilità a documentare la data di invio della lettera raccomandata di messa in mora, il termine per la richiesta di sospensione della fornitura è di 20 giorni solari, che potrà essere eseguita dopo non meno di 3 giorni lavorativi.

5.4. Il Socio finale è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio l'avvenuto pagamento indicando la modalità e gli estremi del pagamento stesso, utilizzando qualunque modalità disponibile (telefonica, fax, e-mail, posta elettronica certificata, sportello).

5.5. Decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini di cui al precedente punto 5.3, in caso di mancato pagamento, il Consorzio avrà il diritto di:

- sospendere la fornitura di energia per uno o più punti nella titolarità del Socio;
 - chiedere al Socio il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG per le utenze del mercato Vincolato.
- 5.6. Al Socio connesso in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza a un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Socio finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura.
- 5.7. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati da parte del Consorzio, al Socio sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a:
- euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
 - euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente:
 - o il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Socio è tenuto a provvedere al pagamento;
 - o il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora non sia documentata la data di invio;
 - o il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di sospensione della fornitura.
- 5.8. Sono a carico del Socio e sono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi a contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (ad esempio accisa e componenti tariffarie) che il Consorzio sia obbligato a addebitare per effetto di leggi, regolamenti disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

6. Interessi di mora e ulteriori spese

- 6.1. Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Consorzio, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal presente contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato di 3,5 punti percentuali.
- 6.2. Il Consorzio addebiterà al Socio le spese postali relative alle comunicazioni di sollecito e di messa in mora.

7. Reclami

- 7.1. In ogni caso e in ogni momento il Socio può inviare all'indirizzo del Consorzio motivato reclamo scritto, utilizzando qualunque modalità disponibile (telefonica, fax, e-mail, posta elettronica certificata, sportello).
- 7.2. Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi in caso di malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto dall'art.13.

8. Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia

- 8.1. Alla stipula del contratto il Socio sceglie il valore della potenza da impegnare contrattualmente, corrispondente alle sue esigenze di prelievo massimo. In base a tale scelta è determinata la potenza disponibile, pari al 110% della potenza contrattuale. Il superamento del prelievo di potenza oltre il limite della potenza disponibile può causare la disalimentazione dell'utenza. Non sono comunque consentiti prelievi di potenza eccedenti la potenza disponibile, se non previo accordo con il Consorzio. In tal caso le parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno, tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Consorzio. Qualora il Socio effettui prelievi non occasionali di potenza eccedenti la potenza disponibile, il Consorzio adeguerà il corrispettivo di allacciamento secondo la normativa dell'AEEG vigente prevista per il mercato Vincolato. In ogni caso il Socio risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Consorzio medesimo o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la potenza disponibile.
- 8.2. L'energia non potrà essere utilizzata dal Socio in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

9. Modifiche delle caratteristiche dell'energia e degli impianti

Il Consorzio, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Socio ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso il Consorzio preavverte il Socio, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta, almeno sei mesi prima della modifica ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del Socio le eventuali spese per l'adeguamento dei propri impianti.

10. Danni causati dall'energia

Il Consorzio non risponde dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Consorzio stesso.

11. Impianti ed apparecchi del Socio - Verifiche

- 11.1. Sono impianti ed apparecchi del Socio quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Consorzio.
- 11.2. Il Consorzio può effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Socio per adeguare gli impianti.

12. Impianti ed apparecchi del Consorzio - Verifiche

- 12.1. Il Socio è responsabile della conservazione e dell'integrità degli apparecchi del Consorzio situati in luoghi di sua pertinenza, tranne il caso in cui il danneggiamento sia opera di terzi; in questo ultimo caso, tuttavia, il Socio non risponde del danno soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Consorzio.
- 12.2. Il Consorzio ha il diritto di accedere, anche per effettuare semplici verifiche, ai propri impianti e apparecchi, siti all'interno dei luoghi di pertinenza del Socio. Sarà dato preavviso dell'accesso, salvo per le ubicazioni in luoghi condominiali o con destinazioni d'uso comune e per ragioni di comprovata urgenza o connesse a possibili usi fraudolenti.
- 12.3. Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Socio, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI. Le spese di verifica saranno calcolate secondo i criteri previsti per casi di rimborso delle spese sostenute dal Consorzio. Esse si baseranno sui costi medi dell'impiego di prestazioni, mezzi, materiali e personale (oltre ai costi generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica. L'esatto ammontare del costo di verifica sarà comunicato al Socio al momento della richiesta. Le spese di verifica saranno a carico del Consorzio nei casi di supero dei limiti di errore stabiliti dalle norme CEI.
- 12.4. Nel caso in cui il Socio richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti ad impianti ed apparecchi del Consorzio, le spese sono a carico del Socio se il guasto o il malfunzionamento non riguardano impianti o apparecchi del Consorzio. Il Socio è tenuto a corrispondere al Consorzio un importo pari al costo sostenuto dal Consorzio per l'intervento, determinato in base ai criteri dell'art. 14.3.

13. Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura

- 13.1. Qualora il contatore installato presso il Socio, a seguito delle verifiche di cui all'art. 12.3, evidenzi un errore sistematico in eccesso o in difetto nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Consorzio procede, previa taratura o sostituzione del contatore, alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Socio mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale o dall'ente che ha effettuato la verifica.
- 13.2. La ricostruzione dei consumi avverrà sulla scorta di quanto previsto dal Titolo IV della Deliberazione AEEG n. 200/99 "Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura", con la precisazione che il Consorzio provvederà a ricalcolare i consumi per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e la riparazione o

sostituzione del contatore, o per il minor periodo accertato.

14. Casi di interruzione e limitazione della fornitura

14.1. Il Consorzio fornisce l'energia con continuità salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

14.2. Il Consorzio può interrompere la fornitura per cause d'oggettivo pericolo e per ragioni di servizio quali la riparazione di guasti sugli impianti elettrici, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o anche per motivi di sicurezza connessi all'espletamento d'altri servizi di pubblica utilità. Tali interruzioni, fatte salve le disposizioni di cui alla deliberazione AEEG ARG/com 199/08 e successive modifiche e integrazioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Consorzio, non danno luogo a riduzione delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

15. Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

15.1. Se il Socio non rispetta le norme contrattuali il Consorzio può:

- a) sospendere la fornitura d'energia elettrica al Socio che viola una delle disposizioni degli artt. 1, 5, 8, 9, 11, 12.2 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese determinate come previsto all'art. 12.3. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Consorzio preavverte il Socio della sospensione stessa;
- b) risolvere di diritto il contratto per violazione di una delle disposizioni degli artt. 1, 5, 8 e 9, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate agli artt. 6 e 12.3, e degli eventuali maggiori danni. La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Socio contenente l'intimazione a adempiere;
- c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura, sospesa per mancato pagamento della bolletta e fermo restando l'obbligo del Socio di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:
 1. sospendere la fornitura con effetto immediato con inizio dall'esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Socio avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al contatore o al limitatore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese come previsto all'art. 6 e, nel caso di riattivazione non autorizzata, delle bollette scadute e dell'energia prelevata;
 2. risolvere di diritto il contratto nel caso che il Socio non effettui il pagamento previsto al precedente punto c)1, previo invio al Socio di una comunicazione scritta contenente l'intimazione a adempiere;
- d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il presente contratto in caso d'inadempimento dovuto a morosità relativa ad una fornitura per usi diversi da quello abitativo, del medesimo Socio, anche se cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Socio di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione a adempiere;
- e) sospendere l'esecuzione di tutti i contratti in corso con il Socio relativi a forniture per usi diversi da quello abitativo e risolverli di diritto nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 5 o di prelievo fraudolento. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Socio di messa in mora, contenente l'intimazione a adempiere.

15.2. Il Socio, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto portando a conoscenza del Consorzio gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Si richiamano espressamente, in quanto applicabili, le norme dell'AEEG di cui alla delibera ARG/elt 4/08 e successive modificazioni e integrazioni.

15.3. La sospensione della fornitura sarà effettuata nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 8 della Deliberazione AEEG n. 200/99 e successive integrazioni e modificazioni. In particolare la sospensione non sarà disposta per i Clienti che necessitano d'alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Consorzio dal momento in cui perverrà al Consorzio medesimo la denuncia del Socio, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'installazione di tali apparati (ad esempio respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla vita umana) e fino alla data in cui perverrà analogha dichiarazione relativa alla loro disinstallazione. Il Socio acconsente a che il Consorzio, previo avviso di almeno 7 giorni, effettui una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza ed utilizzo dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni in veritiere ovvero d'omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 60 giorni dalla disinstallazione stessa, il Consorzio, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal presente contratto, si riserva di denunciare il Socio, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.

15.4. In caso d'inadempimento da parte del Consorzio delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Socio, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Consorzio, contesterà allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora il Consorzio non dia corso all'adempimento entro i 15 giorni successivi alla spedizione della comunicazione, il Socio potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso.

15.5. In tutti i casi contemplati nel presente articolo, ad eccezione dell'invio degli estremi di pagamento di cui all'art. 15.1 ultimo periodo, le comunicazioni scritte tra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

16. Applicazione automatica d'eventuali condizioni migliorative

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Socio, si applicano automaticamente al presente contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare al presente modifiche per iscritto, che saranno in ogni caso portate a conoscenza del Socio con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

IL SOCIO

Il Socio dichiara di aver preso conoscenza di tutte le sopraesposte clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole delle condizioni particolari: (art. 1 (Condizioni per ottenere la fornitura), art. 5 (Pagamento), art. 6 (Interessi di mora e ulteriori spese); art. 7 (Reclami), art. 8 (Limiti di prelievo e utilizzazione dell'energia), art. 9 (Modifiche delle caratteristiche dell'energia e degli impianti); art. 10 (Danni causati dall'energia), art. 11 (Impianti ed apparecchi del Socio - Verifiche); art. 13 (Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura), art. 14 (Casi di interruzione e limitazione della fornitura); art. 15 (Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto: diritti di sospensione e risoluzione del contratto anche per inadempimento relativo ad una fornitura per usi domestici cessata; obbligo di comunicare al Consorzio la disinstallazione degli apparati di cura entro 60 giorni dalla disinstallazione medesima e conseguenze delle dichiarazioni fraudolente circa l'utilizzo degli stessi apparati).

IL SOCIO